



SEGRETERIA GENERALE

Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

n.21 del 3/06/2014

AFFARI GENERALI

Note sulla parità di genere nelle Giunte comunali alla luce della legge n. 56/2014

(in allegato)

A.N.AC: nuove modalità operative per lo svolgimento delle attività dell'A.N.AC relative a richieste di pareri, quesiti, segnalazioni ed esposti.

A seguito dell'insediamento del Presidente Cantone, l'A.N.AC ha fissato nuove procedure per la formulazione di pareri sulla costituzione degli OIV e per l'attività consultiva concernente i quesiti interpretativi e applicativi.

In merito alle risposte ai quesiti sulla disciplina vigente inviate dalle PA, l'Autorità valuterà l'opportunità di formulare pareri ("orientamenti") di portata generale, utili ad orientare i destinatari della normativa in materia di anticorruzione, trasparenza e performance. In tal caso, i pareri saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito A.N.AC e diffusi mediante newsletter: gli orientamenti formulati costituiranno l'unico metodo di risposta ai quesiti.

I quesiti relativi alla trasparenza dovranno essere inviati esclusivamente mediante la procedura disponibile on line all'indirizzo www.campagnatrasparenza.it (oppure sul sito A.N.AC).

I quesiti in tema di anticorruzione e performance dovranno essere inviati a uno dei seguenti indirizzi: segreteria@anticorruzione.it, protocollo@pec.anticorruzione.it

In merito alle segnalazioni ed agli esposti, l'Autorità chiarisce che saranno trattate tutte le segnalazioni relative ad anticorruzione, trasparenza e performance, ma non sarà data comunicazione ai segnalanti delle iniziative intraprese, in quanto una sintesi delle attività svolte e dei relativi esiti in forma aggregata sarà periodicamente comunicata sul sito e tramite newsletter.

Fonte: A.N.AC. del 27/05/2014

A.N.AC, nota diffusa il 27.05.14: chiarimenti sugli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti gli organi di indirizzo politico di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 33/2013.

L'A.N.AC ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti gli organi di indirizzo politico .

In particolare, l'A.N.AC invita gli OIV, gli organismi con funzioni analoghe e i Responsabili della trasparenza, a segnalare le inosservanze riscontrate ai sensi dell'art. 47, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 all'autorità amministrativa competente e ad avviare il procedimento sanzionatorio.

Fonte: A.N.AC. del 30/05/2014

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, sentenza n. 12/2014: l'acquisto di immobili, da parte di un ente locale, a prezzi notevolmente superiori alla valutazione effettuata dall'Agenzia del Territorio, determina un danno erariale.

Nel caso di specie, il responsabile del Servizio Tecnico di un Comune sardo aveva proceduto all'acquisto di alcuni immobili a prezzi notevolmente superiori rispetto ai valori di mercato determinati dall'Agenzia del Territorio, precedentemente investita dallo stesso Comune al fine di acquisire una valutazione tecnica estimativa degli stessi immobili.

La Corte dei Conti sussiste una condotta gravemente colposa del responsabile del servizio tecnico del Comune che, invece di attenersi alla valutazione dell'Agenzia, ha "inspiegabilmente ed immotivatamente" proceduto all'acquisto degli immobili ad un costo maggiore.

Non può farsi valere, conclude il Collegio, la giustificazione fondata sulla probabile resistenza alla vendita da parte dei proprietari degli immobili, ove si fossero mantenuti i prezzi stabiliti dall'Agenzia del Territorio, visto che la p.a. avrebbe potuto legittimamente ricorrere, in alternativa all'acquisto diretto, allo strumento giuridico dell'espropriazione.

Fonte: Italia Oggi n. 127 del 30/05/2014 pag. 42

Autore: Antonio G. Paladino

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha diffuso le "Linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico" per l'anno 2014.

L'Agenzia sottolinea che le Linee guida 2014 sostituiscono integralmente quelle del 2013, che sono state aggiornate dall'apposito gruppo di lavoro dell'Agenzia per l'Italia Digitale, al quale hanno aderito anche alcune amministrazioni locali.

Tali linee guida costituiscono un documento utile per indirizzare l'azione della pubblica amministrazione verso un' adeguata gestione dei dati ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi delineati con l'Agenda nazionale, in attuazione delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Tutti i soggetti interessati possono proporre integrazioni e modifiche al documento nel periodo in cui sarà sottoposto a consultazione pubblica, dal 5 al 20 giugno 2014.

Fonte: Agenzia Italia Digitale del 30/05/2014

Nuovo Senato, i Comuni suggeriscono proposte di modifica per migliorare la riforma costituzionale del governo Renzi che punta a superare il bicameralismo perfetto.

I Comuni suggeriscono di ampliare le materie di competenza del nuovo Senato delle autonomie, di consentire ai Comuni ed alle città metropolitane l'accesso diretto ai giudizi di incostituzionalità per tutelare direttamente le proprie attribuzioni, spostare dal Senato alla Camera i 21 parlamentari di nomina presidenziale, dare pari dignità ai Comuni ed alle Regioni nella composizione del nuovo Senato.

L'Anci chiede una partecipazione di diritto dei Sindaci delle città metropolitane e, se non coincidenti, dei Sindaci delle città capoluogo di regione.

La previsione di una rappresentanza tutta elettiva, secondo l'ANCI, rischierebbe di accentuare la connotazione politica, discriminando il principio della rappresentanza.

Fonte: Italia Oggi n. 126 del 29/05/2014 pag. 30

Autore: Francesco Cerisano

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 27 maggio 2014 n. 2746 legittimità dell'ordinanza sindacale che ritiene abrogati: a) l'obbligo al rispetto degli orari di apertura e di chiusura; b) l'obbligo alla chiusura domenicale e festiva; c) l'obbligo alla giornata di chiusura infrasettimanale (non occorre apposita motivazione) . Disciplina in tema di liberalizzazione ex art. 31, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 –

Il Consiglio di Stato ha affermato che è legittima l'ordinanza del Sindaco di un Comune, avente ad oggetto "Disciplina degli orari di attività dei pubblici esercizi", che, oltre a revocare precedenti ordinanze in materia, ha precisato che "...a decorrere dal 1° gennaio 2012, devono ritenersi abrogati: a) l'obbligo al rispetto degli orari di apertura e di chiusura; b) l'obbligo alla chiusura domenicale e festiva; c) l'obbligo alla giornata di chiusura infrasettimanale", aggiungendo che "l'eventuale chiusura infrasettimanale, di una o più intere o mezze giornate, è determinata liberamente dai singoli esercenti".

Il Consiglio di Stato ha richiamato l'art. 31, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed il conforme parere espresso in materia dal competente ufficio regionale (UO Commercio).

Tale ordinanza non necessita di specifica motivazione, dato che si limita in realtà ad applicare doverosamente le nuove disposizioni in materia di orari ed apertura al pubblico degli esercizi commerciali, disposizioni che, sulla scorta dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale (cfr. Corte Cost., sentenza 15 marzo 2013, n. 38), rientrano nella disciplina della concorrenza ed appartengono alla potestà legislativa dello Stato, con conseguente illegittimità costituzionale delle norme regionali che determinino restrizioni alla concorrenza stessa.

L'art. 31 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rubricato "Esercizi commerciali", il cui comma 2 è stato sostituito dall'art. 1, comma 4-ter, del

d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, deve essere ricondotto nell'ambito della tutela della concorrenza, che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost..

I titoli competenziali delle Regioni, anche a statuto speciale, in materia di commercio e di governo del territorio, non sono idonei a impedire l'esercizio della competenza statale, che assume quindi carattere prevalente (Corte cost., sentenza 15 marzo 2013, n. 38).

Dato che la disciplina della tutela della concorrenza appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ogni disposizione normativa regionale contrastante con quella statale è incompatibile e da ritenersi abrogata, a nulla rilevando la potestà della Regione di adeguare le proprie altre leggi ai nuovi principi fondamentali, adeguamento che evidentemente non può riguardare la legge incompatibile, anche per il principio della non contraddizione in cui verserebbe altrimenti l'ordinamento giuridico (con gravi ricadute anche in tema di immediata applicazione dei principi comunitari e violazione del principio di prevalenza di quest'ultimo sulla normativa nazionale contrastante).

Il principio della concorrenza non è sottratto a qualsiasi limitazione, dovendo essere applicato e coordinato con la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali: sotto tale profilo la sola liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura al pubblico degli esercizi commerciali non può costituire di per sé un vulnus agli altri beni e valori costituzionali diversi dalla concorrenza, tutti insieme tale principi dovendo essere coordinati tra loro, al fine di assicurare il corretto ed ordinato sviluppo economico e sociale della collettività in generale e dei cittadini singolarmente, trattandosi di principi che non si trovano in una condizione di reciproca esclusione.

Quindi, è stato ritenuto infondato il motivo con cui si lamentava la violazione delle norme procedurali, fissate da leggi statali e da quella regionale (L. reg. Lombardia n. 6 del 2010, art. 103), per il mancato coinvolgimento del Consiglio comunale e delle associazioni di categoria per l'adozione dell'ordinanza impugnata e per il presunto difetto di motivazione da cui quest'ultima sarebbe affetta.

Infatti, l'ordinanza sindacale in questione non necessitava di un particolare supporto motivazionale, oltre quello puntualmente esplicitato delle disposizioni normative di riferimento, e in ogni caso anche la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre ad un provvedimento di contenuto diverso da quello contestato.

TAR PIEMONTE, SEZ. I - sentenza 23 maggio 2014 n. 932: SWAP, sussiste il diritto di accesso di un istituto bancario nei confronti dei contratti di transazione stipulati dalla Regione con altri istituti bancari, aventi ad oggetto la definizione di controversie giudiziarie inerenti i contratti di finanza derivata (c.d. swap) .

Il TAR Piemonte ha affermato che sussiste il diritto di un istituto bancario, che ha stipulato con la Regione alcuni contratti di finanza derivata (c.d. swap), in ordine ai quali è insorta una controversia giudiziaria, di accedere (ex art. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990), agli atti di transazione stipulati dalla medesima Regione con altri istituti bancari, aventi ad oggetto la definizione conciliativa di altre controversie giudiziarie, inerenti i medesimi contratti di finanza derivata .

In tal caso, infatti, sul piano oggettivo: a) l'istanza di accesso ha ad oggetto un accordo transattivo e gli atti amministrativi ad esso prodromici; b) i predetti atti sono stabilmente detenuti dall'amministrazione regionale e concernono attività di pubblico interesse della stessa Regione; c) la circostanza che il contratto sia soggetto a disciplina sostanziale privatistica non basta a sottrarlo all'accesso, alla luce di quanto espressamente previsto dall'art. 22 comma 1 lett. d), l. n. 241 del 1990; d) il contratto e gli atti amministrativi che l'hanno autorizzato non rientrano in alcuna delle categorie di atti sottratti all'accesso di cui all'art. 24 comma 1, l. n. 241 del 1990.

Sul piano soggettivo, la società accedente ha esercitato il diritto di accesso sul duplice presupposto di essere titolare di un rapporto sostanziale connesso a quello oggetto dell'accordo transattivo intercorso tra la Regione e gli altri istituti bancari (in quanto correlato ad una medesima ed unitaria operazione economica), e di avere interesse a conoscere tale accordo per trarne elementi utili alla propria difesa nel contenzioso, tuttora pendente, originato da quel rapporto sostanziale.

Il TAR ha precisato che, con l'entrata in vigore del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, gli obblighi di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni sono stati generalizzati e rafforzati con l'affermazione del principio di trasparenza, intesa quale "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni", nella prospettiva di assicurare "forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1).

Nel contesto delineato dalla nuova normativa sulla trasparenza - contesto nel quale "tutti i documenti e le informazioni" concernenti l'attività delle pubbliche amministrazioni sono dichiarati "pubblici" e nel quale vige il principio secondo cui "chiunque ha diritto di conoscerli" e di "fruirne gratuitamente" - ha ancora meno fondamento la pretesa della Regione Piemonte di sottrarre alla conoscenza dell'intera collettività, prima ancora che della sola società ricorrente, documenti e informazioni concernenti una delle operazioni economiche di maggior rilievo e di maggiore incidenza sulle finanze regionali poste in essere dall'amministrazione regionale nell'ultimo decennio.

APPALTI E LAVORI PUBBLICI

Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazione n. 3 del 21 maggio 2014: osservazioni sulle norme Ue per snellire il codice degli appalti (direttive n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, n. 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e n. 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) in vista del loro recepimento.

Nell'atto di segnalazione n. 3/2014 al Governo ed al Parlamento, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici chiede, per il recepimento delle nuove direttive europee (direttiva n. 24/2014 Appalti, direttiva n. 25/2014 Utilities e direttiva n. 23/2014 Concessioni) una necessaria opera di semplificazione del Codice degli appalti, una disciplina più snella, con regole chiare e stabili, accompagnata dal rafforzamento dei poteri di indirizzo e di controllo dell'Autorità, anche sulle gare bandite dalle centrali di committenza.

L'Autorità precisa che, per l'aggiudicazione dell'appalto, un ruolo centrale dovrà essere riservato all'offerta economicamente più vantaggiosa e bisognerà dare spazio alle esigenze delle piccole e medie imprese codificando il limite di due volte il valore dell'appalto per i requisiti del fatturato.

Fonte: Italia Oggi n. 124 del 27/05/2014 pag. 29

Autore: Andrea Mascolini

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 14 maggio 2014 n. 2501 : in materia di applicabilità delle regole della Comunità europea sulla concorrenza, di obblighi di parità di trattamento e di trasparenza e in materia di cottimo fiduciario.

Il Consiglio di Stato ha affermato che ai contratti della P.A. devono sempre applicarsi le regole della Comunità europea sulla concorrenza e, in particolare, gli obblighi di parità di trattamento e di trasparenza. Ha precisato che i principi generali del Trattato valgono anche per i contratti e le fattispecie diverse da quelle concretamente contemplate, quali - oltre alla concessione di servizi e beni pubblici - gli appalti sottosoglia e i contratti diversi dagli appalti tali da suscitare l'interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti (Cfr. T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III, 31 gennaio 2007, n. 256 e T.A.R. Lazio - Latina, Sez. I, 9 gennaio 2009, n. 12).

Il cottimo fiduciario costituisce procedura annoverabile tra gli appalti e, specificatamente, riconducibile - giusta disposizione contenuta nell'art. 3, comma 4 del D.L.vo n. 163/2006 -, nell'ambito delle procedure negoziate. In quanto tale, ad esso si devono applicare norme e principi classici della gara, non potendosi escludere affatto l'applicazione dei principi generali contrattuali - legalità, trasparenza e parità di trattamento (Cfr. T.A.R. Abruzzo - Pescara Sez. I, 29 novembre 2012, n. 512).

La disposizione di cui all'art. 125, comma 11, del D.L.vo n. 163/2006 (secondo cui, "per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento") prevede il tendenziale criterio della rotazione. Tale norma, non impone di invitare il precedente affidatario del servizio; è tuttavia incontestabile che costituisce regola di buona amministrazione quella di prendere atto della circostanza che, laddove questi richieda di partecipare, non v'è ragione che legittimi l'Amministrazione a non rispondere chiarendo le ragioni del mancato invito.

E' inoltre incontestabile che, con riferimento al cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro si potrebbe optare per l'affidamento diretto; ma ove l'Amministrazione non lo faccia, esperita la procedura negoziata, essa si deve conformare ai canoni di trasparenza e pubblicità.

Il Consiglio di Stato ha sostenuto che analoghe considerazioni sono state di recente autorevolmente svolte dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato pronunciandosi su vicenda logicamente connessa a quella per cui è causa (Cons. Stato, Ad. Plen., 31 luglio 2012, n. 31, secondo cui "i principi di pubblicità e trasparenza che governano la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici comportano che, qualora all'aggiudicazione debba procedersi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'apertura delle buste contenenti le offerte e la verifica dei documenti in esse contenuti vadano effettuate in seduta pubblica anche laddove si tratti di

procedure negoziate, con o senza previa predisposizione di bando di gara, e di affidamenti in economia nella forma del cottimo fiduciario, in relazione sia ai settori ordinari che ai settori speciali di rilevanza comunitaria").

TAR LOMBARDIA - MILANO, SEZ. IV - sentenza 13 maggio 2014 n. 1240 - Illegittimità dell'aggiudicazione di un appalto del servizio di gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada a una ditta non iscritta all'Albo Nazionale dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate e dei tributi per gli Enti Locali.

E' illegittima l'aggiudicazione di una gara di appalto del servizio di gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada e regolamenti comunali a carico dei veicoli e/o cittadini stranieri e recupero dei crediti internazionali, che sia disposta in favore di una ditta che è risultata priva del requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate e dei tributi per gli Enti Locali istituito ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997, non avendo rilievo il fatto che il pagamento delle sanzioni debba essere effettuato solo in via spontanea, e non coattiva.

Un soggetto privato che gestisca un procedimento di "riscossione", deve essere necessariamente iscritto all'Albo previsto dal citato art. 53, anche quando il pagamento possa avere luogo solo in via spontanea, e non coattiva. La giurisprudenza si è già pronunciata sulla portata di tale normativa, ritenendo che debba essere obbligatoriamente applicata a casi analoghi a quello per cui è causa.

In particolare, il Cons. Stato, Sez. V, con sentenza 3 ottobre 2005 n. 5271, , premesso che l'art. 52 c. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997 si riferisce a "tutte le fonti delle entrate locali", e non solo a quelle di natura tributaria, ha affermato che "riscossione e obbligo di versamento costituiscono fasi del procedimento di gestione dell'entrata dell'Ente Locale", da cui consegue l'applicazione della disciplina dettata da tale articolo anche ai casi, come quello di specie, di "pagamento spontaneo delle contravvenzioni". La stessa sentenza del Consiglio di Stato ha inoltre affermato che la richiesta, tra i requisiti di partecipazione, dell'iscrizione all'Albo di cui al citato art. 53 non viola i principi generali in materia di concorrenza nelle gare pubbliche, essendo compatibile con il diritto comunitario.

Quindi un soggetto privato che gestisca un procedimento di "riscossione", deve essere necessariamente iscritto all'Albo previsto dal citato art. 53, anche quando, come nel caso di specie, il pagamento possa avere luogo solo in via spontanea, e non coattiva (v. anche T.A.R. Toscana, 16 luglio 2012 n. 1329, T.A.R. Campania - Napoli, 24 novembre 2004 n. 17907).

TAR LAZIO - ROMA, SEZ. III - sentenza 14 maggio 2014 n. 5080: sussiste il diritto di accesso del subappaltatore nei confronti del contratto di appalto stipulato tra P.A. e appaltatore nel caso di istanza motivata con riferimento alla sussistenza di un credito vantato dall'accedente nei confronti dell'appaltatore per attivare, anche in sede giurisdizionale, i rimedi ex art. 118, comma 3, D.lgs n. 163 del 2006 .

Sussiste il diritto del subappaltatore di accedere al contratto di appalto stipulato tra la P.A. e l'appaltatore, nel caso di istanza ostensiva motivata con riferimento alla sussistenza di un credito

vantato dall'accedente nei confronti dell'appaltatore e avanzata al fine di attivare, anche in sede giurisdizionale, i rimedi previsti dall'art. 118, comma 3, del D.lgs n. 163 del 2006 (secondo cui la stazione appaltante può corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite).

Infatti, sussiste un interesse concreto ed attuale all'accesso, perché la conoscenza della documentazione richiesta con l'istanza ostensiva consente al subappaltatore-accedente di decidere, con cognizione di causa, quali iniziative intraprendere a tutela del proprio credito, sia dal punto di vista amministrativo, sia da quello giurisdizionale.

Il TAR ha precisato che la documentazione richiesta, sebbene abbia natura privatistica (contratto di appalto stipulato tra l'ANAS e l'ATI aggiudicataria, all'atto aggiuntivo, alle dichiarazioni presentate in sede di gara da cui risulti la composizione dell'ATI, se orizzontale o verticale, ed al relativo atto costitutivo), rientra comunque nella nozione di "documento amministrativo" [cfr art. 22, comma 1, lett d) della legge n. 241 del 1990] in quanto sono stati adottati da un' entità che, ricompresa nell'ambito soggettivo di cui all'art. 23 della citata legge n. 241 del 1990, persegue le proprie finalità pubblicistiche anche attraverso strumenti di diritto privato i cui atti sono soggetti all'accesso e, quindi, ostensibili al privato (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 4 febbraio 1997, n. 82 e Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4/1999).

CONTABILITA' E BILANCIO

Entro il 15 agosto 2014, le PA dovranno comunicare i dati relativi alle fatture scadute nel mese di luglio.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in una recente nota, diffusa sul sito <http://certificazionecrediti.mef.gov.it>, rende noto che ogni 15 del mese gli enti dovranno comunicare i debiti relativi alle fatture scadute nel mese precedente senza che sia stato disposto il pagamento, sia con riferimento alle fatture inserite dai fornitori sia alle altre fatture.

Questa modalità di comunicazione dei dati entrerà in vigore per le fatture emesse dal 1° luglio 2014; per le fatture emesse nel primo semestre 2014 si procederà con una rilevazione una tantum dei debiti non estinti (come quella già effettuata al 30 aprile scorso), mentre per le fatture emesse nei mesi successivi ci sarà un invio obbligatorio ogni 15 del mese.

Nel caso di fattura elettronica, il sistema della certificazione della piattaforma è pronto ad acquisire i dati del gestore delle fatture elettroniche.

Pertanto ogni ente dovrà effettuare il collegamento fra piattaforma e anagrafica codificata nell'indice delle Pubbliche amministrazioni (IPA).

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 149 del 3/06/2014 pag. 26

Autori: Anna Guiducci Patrizia Ruffini

Certificazione dei crediti : sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, dal 26 maggio è disponibile, sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti, un nuovo strumento "Richiesta assistenza" che permette di richiedere il supporto del servizio di assistenza per la risoluzione delle problematiche legate all'utilizzo della Piattaforma.

Attraverso il nuovo strumento, l'utente potrà essere guidato nella selezione del problema riscontrato fornendo un'immediata proposta di soluzione (in caso di problematiche più ricorrenti).
E' possibile accedere alla nuova funzione direttamente dal seguente link "Richiesta Assistenza" oppure dalla home page della Piattaforma.

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato del 28/05/2014

Nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ai consiglieri non possono essere attribuiti gettoni di presenza o altri emolumenti.

La legge n. 56/2014 (c.d. legge Delrio) non ha modificato l'art. 16, comma 18 del D.L. n. 138/2011 che prevede che a favore dei componenti dei consigli dei mini-enti non siano applicabili le disposizioni di cui all'art. 82 del Tuel, che disciplina la corresponsione delle indennità agli amministratori

In proposito, però, si pone qualche dubbio. L'art. 1, comma 136 della legge Delrio, infatti, prevede che i comuni interessati da quanto previsto dal comma 135 provvedano "a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV del Tuel, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti".

La circolare 24 aprile 2014 del Ministero dell'Interno ha chiarito solo in parte i dubbi di tale situazione. Per i comuni fino a 1.000 abitanti il D.L. n. 138/2011 aveva cancellato le giunte, limitando quindi le figure degli amministratori ai consiglieri e al sindaco.

In questa situazione si possono quindi porre due casi. Per i mini-enti ai quali il D.L. n. 138/2011 non si è applicato e che hanno mantenuto nella consiliatura appena conclusa la governance prevista dalla disciplina previgente, i consiglieri non potranno percepire emolumenti mentre per gli assessori la riduzione da 3 a 2 porterà ad un automatico abbassamento delle spese. Negli enti in cui il D.L. n. 138/2011 è stato applicato, invece, i consiglieri continueranno e non ricevere nulla ma si porrà il problema degli assessori, dato che prima tale figura non era prevista, mentre ora lo è.

Fonte: Italia Oggi n. 127 del 30/05/2014 pag. 43

Autore: Matteo Barbero

FISCO E TRIBUTI

L'Anci Emilia Romagna ha invitato tutti i Comuni a portare avanti i ricorsi per i rimborsi della tassa di concessione governativa sui telefoni cellulari, chiedendo una nuova pronuncia alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che superi quella di due settimane fa, che ha confermato l'obbligo di pagamento.

Innanzitutto, ciò che non convince nelle motivazioni addotte dai giudici è la tesi secondo cui il contratto di utenza sarebbe sufficiente ad integrare il presupposto impositivo poiché, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 641/1972, occorre il rilascio di un atto amministrativo e un collegamento tra esso e l'insorgenza del tributo, in mancanza del quale la tassa diventerebbe imposta, con violazione di quanto previsto dall'art. 23 della Costituzione. E ciò troverebbe conferma nell'avvenuta separazione della disciplina degli apparecchi terminali di radiotelecomunicazioni, per cui non occorrono provvedimenti autorizzativi, e gli altri impianti radioelettrici, ancora soggetti al rilascio della licenza d'esercizio. Con l'art. 2, comma 4 del D.L. n. 4/2014 i telefoni cellulari sono stati ricondotti nell'alveo dell'art. 160, comma 1 del D.Lgs. n. 259/2003: se la soluzione fornita dall'art. 160 fosse stata corretta, il legislatore non avrebbe avuto la necessità di un intervento ad hoc che compensasse il vuoto creatosi in proposito nel Codice delle comunicazioni (D.Lgs. n. 269/2001). Infine, l'Anci evidenzia che la Suprema Corte non si è espressa sulla denunciata violazione del principio di equiordinazione fra Stato ed enti locali di cui all'art. 114 della Costituzione: questi ultimi, infatti, sono soggetti alla tassa mentre le amministrazioni statali ne sono esenti.

Fonte: Italia Oggi n. 124 del 27/05/2014 pag. 28

Autore: Matteo Barbero

L'Anci Emilia Romagna, con la circolare n. 113/2014, ha fornito chiarimenti circa l'esenzione dal pagamento della Tasi delle concessioni demaniali.

L'Anci Emilia Romagna, con la circolare n. 113/2014, ha chiarito che i concessionari su aree demaniali non devono pagare la Tasi salvo che con l'atto di concessione non sia stato loro attribuito il diritto di edificare a titolo di diritto di superficie. Il documento, inoltre, contiene alcune indicazioni sull'efficacia delle deliberazioni comunali in materia di aliquote e detrazioni, ormai superate dall'attesa proroga del termine per il versamento dell'acconto, si sofferma su alcuni casi pratici di particolare interesse per molti comuni e, tra gli altri, affronta il problema della precisa individuazione dei soggetti passivi, essendo la disciplina della Tasi piuttosto lacunosa su questo punto. Per colmare la lacuna viene richiamato il comma 673, art. 1 della Legge di stabilità 2014 dalla cui lettura si può ricavare che la Tasi si applica a tutti coloro che possiedono oggetti imponibili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie e, dal confronto con i soggetti passivi Imu, emerge l'assenza in Tasi del concessionario su aree demaniali, salvo che non sia anche titolare del diritto di superficie. Infine un ulteriore chiarimento riguarda la possibilità di evitare il pagamento della quota relativa al detentore assegnatario di un alloggio di proprietà di una cooperativa edilizia a proprietà indivisa.

Fonte: Italia Oggi n. 125 del 28/05/2014 pag. 33

Autore: Matteo Barbero

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 125/2014 :se è stata istituita un'apposita autorità d'ambito o un'agenzia a livello regionale, i Comuni non possono approvare autonomamente i piani finanziari e le tariffe della Tari.

La sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 125/2014 ha stabilito che se è stata istituita un'apposita autorità d'ambito o un'agenzia a livello regionale, i Comuni non possono approvare autonomamente i piani finanziari e le tariffe della Tari. Ai sensi del comma 683, art. 1 della Legge di stabilità 2014 il consiglio comunale deve approvare le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente.

Nel caso in cui un'apposita agenzia territoriale sovrintenda ai servizi idrici e dei rifiuti, la competenza ad approvare il piano finanziario e le tariffe diventa propria dell'ente sovracomunale.

In caso di inerzia dell'ente, il consiglio comunale può richiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi nelle modalità previste dalla normativa che disciplina la materia del mancato esercizio di funzioni da parte degli enti locali, ai quali sono riconducibili tali agenzie in quanto "consorzi obbligatori di enti locali".

Fonte: Italia Oggi n. 127 del 30/05/2014 pag. 43

Autore: Matteo Barbero

GESTIONE DEL TERRITORIO

La prossima settimana il Governo presenterà alle Commissioni parlamentari i primi decreti della delega fiscale.

Il primo decreto, che il Governo dovrebbe presentare alle Commissioni parlamentari, è quello che ridefinisce le competenze ed il funzionamento delle commissioni provinciali censuarie catastali, oltre a modificarne la composizione.

Attualmente, le commissioni censuarie hanno compiti di tipo puramente amministrativo, come enti di coordinamento fra l'attività dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e quella degli enti locali.

Con la delega, invece, le commissioni dovranno occuparsi della validazione delle funzioni statistiche e degli eventuali ricorsi dei contribuenti in merito all'attribuzione delle nuove rendite; il Tar si occuperà solo di questioni di legittimità e vizi del procedimento.

Il secondo decreto riguarda le semplificazioni fiscali, con l'introduzione del modello per la dichiarazione dei redditi del 2015 precompilato per dipendenti pubblici e pensionati.

Si dovrebbe partire, quindi, con i modelli Unico o 730 nel 2015, per poi arrivare a coinvolgere tutti i lavoratori dipendenti.

Per coloro che usufruiranno della dichiarazione precompilata sarà previsto un sistema di controlli fiscali ridotti.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 144 del 28/05/2014 pag. 8

Autore: Saverio Fossati

Il primo pacchetto attuativo della delega fiscale sarà a breve sottoposto all'esame del comitato ristretto di Camera e Senato: si parte con il restyling delle commissioni censuarie e lo scambio dei dati tra Comuni ed Agenzia delle Entrate

Le commissioni, tra le altre competenze, dovranno validare le funzioni statistiche e prevenire il contenzioso sulle nuove rendite.

In riferimento a quest'ultimo aspetto sarà fondamentale la loro composizione: secondo la legge delega ne faranno parte i funzionari delle Entrate ed i rappresentanti dei Comuni, ma anche i professionisti del settore, i magistrati ordinari ed amministrativi e gli esperti di statistica ed econometria, indicati anche dalle associazioni del mondo immobiliare.

Quanto allo scambio di dati, si dovrà migliorare la collaborazione dei Comuni sull'utilizzo della piattaforma informatica, prevedendo anche premi e incentivi ai Comuni virtuosi.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 150 del 3/06/2014 pag. 6

Autori: Cristiano Dell'Oste Giovanni Parente

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014 la Legge 23 maggio 2014, n. 80 di conversione del D.L. n. 47/2014, cd. "Piano casa".

Il Decreto Legge n. 47/2014 interviene con diverse misure riguardanti:

- l'emergenza abitativa
- l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico
- il recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica ed interventi di edilizia sociale
- IMU, TARI e TASI per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero
- semplificazioni in materia edilizia con la modifica del Testo unico sull'edilizia
- qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, con modifiche al Codice dei contratti ed al regolamento attuativo

Fonte: Gazzetta Ufficiale del 28/05/2014

PERSONALE

Riforma della Pa sulla quale il Governo sta lavorando: mobilità e staffetta generazionale

La riforma della Pa prevede la realizzazione di "un mercato" organico dei manager pubblici, articolato territorialmente, con inevitabili ripercussioni sulla disciplina dei Segretari comunali e con effetti anche sulle retribuzioni che dovranno ispirarsi al merito ed alla omogeneità.

Nella Pa si entrerà per concorso pubblico e, successivamente, si dovrà superare una seconda selezione di abilitazione per diventare dirigente e avere accesso ad un ruolo unico.

Saranno previsti più automatismi nelle carriere dei dirigenti e più spazio alla valutazione.

La riforma punta sulla staffetta generazionale, con risorse derivanti dal part-time, sulla riduzione del 50% del monte ore dei permessi sindacali e sull'introduzione dell'esonero dal servizio.

Contemporaneamente, il Governo ragiona sul processo di riordino istituzionale mediante una riduzione consistente degli enti intermedi locali, regionali e nazionali, nonché sulla semplificazione del sistema che regola il lavoro pubblico e, più in generale, sulle semplificazioni di tutti i procedimenti in cui è necessaria l'autorizzazione di una Pa, e sulla digitalizzazione, con l'eliminazione di ogni forma di comunicazione cartacea.

In una seconda fase, invece, si valuterà come reperire le risorse per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, bloccati ancora per il 2014.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 145 del 29/05/2014 pag. 4

Autore: Claudio Tucci

INPS, messaggio n. 4834 del 21 maggio 2014: istruzioni applicative in materia di pensionamenti per posizioni soprannumerarie o eccedentarie nella PA.

Le Pubbliche Amministrazioni che intendano collocare in prepensionamento il personale in esubero (individuato in base a quanto disciplinato dalla circolare n. 4/2014) dovranno richiedere preventivamente alla sede Inps territorialmente competente la certificazione che gli interessati alla procedura perfezionino, attraverso la disciplina previgente al D. L. n. 201/2011, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2016.

Fonte: INPS del 27/05/2014

Corte dei Conti, Sez. controllo Veneto, delibera n. 319/2014 : parere in merito all'applicazione dei compensi per atti di pianificazione ai sensi dell'art. 92, comma 6, del D.Lgs. n.163/2006.

Un comune veneto ha formulato alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere sull'applicazione delle disposizioni normative di cui all'articolo 92 del Codice dei contratti circa l'applicazione del comma 6 che disciplina la corresponsione dei compensi per gli atti di pianificazione redatti dai dipendenti, formulando i seguenti due quesiti.

Nel primo si chiedono chiarimenti sulla possibilità di ricomprendere la redazione di un "Piano degli Interventi con il recupero e la valorizzazione delle aree a vincolo decaduto e delle aree di trasformazione delle frazioni" tra gli atti di pianificazione previsti dal comma 6 dell'articolo 92.

In merito, i giudici contabili veneti, richiamano i propri precedenti più rilevanti in materia, ossia la deliberazione n. 337/2011 (nella quale si affermava che la pianificazione urbanistica implica il coinvolgimento di diverse figure professionali, cioè oltre ad ingegneri, architetti, urbanisti, anche geologi, economisti, esperti di mobilità e infrastrutture, ecc.) e la deliberazione n. 361/2013 (nella quale è stata approfondita la questione del rapporto tra la pianificazione comunque denominata e l'attività di pianificazione di cui all'articolo 92, comma 6). In quest'ultima delibera, la Sezione veneta della Corte dei Conti richiama l'Atto di segnalazione n. 4 del 25 settembre 2013, nel quale l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici fornisce la propria interpretazione della locuzione "atto di pianificazione comunque determinato".

Quindi, in risposta alla richiesta di parere, con la deliberazione n. 319/2014, la Corte dei Conti per il Veneto afferma che la "redazione di un Piano degli Interventi con il recupero e la valorizzazione delle aree a vincolo decaduto e delle aree di trasformazione delle frazioni" ha una valenza pianificatoria e deve essere ricompresa tra gli atti di pianificazione comunque denominati, di cui all'articolo 92, comma 6.

Per quanto riguarda il secondo quesito posto dal Comune, concernente la possibilità di corrispondere l'incentivo in oggetto, oltre che ai dipendenti in possesso delle specifiche competenze tecniche professionali relative all'ingegneria e all'architettura, anche ai dipendenti che partecipano alla redazione del piano a vario titolo, ovvero urbanisti, geologi, avvocati, agronomi, informatici, geometri, periti e disegnatori, i giudici contabili veneti richiamano ancora la precedente delibera n. 361/2013 nella quale avevano sostenuto il riconoscimento della possibilità di corrispondere

l'incentivo di cui al comma 6 indipendentemente dal collegamento dell'attività di pianificazione alla successiva realizzazione di un'opera pubblica, precisando che, se così non fosse, la disposizione del Codice diventerebbe di fatto non operativa in tutti quei casi di pianificazione generale in cui la progettazione/realizzazione dell'opera pubblica può essere assente o posticipata.

Sul punto, è opportuno ricordare che di fronte a numerose e contrastanti pronunce sull'argomento - che prevedono la corresponsione dell'incentivo nelle sole ipotesi di pianificazione urbanistica direttamente collegata alla realizzazione dell'opera pubblica - la Sezione regionale di controllo per la Liguria ha deferito alla Sezione Autonomie la questione di massima avente ad oggetto chiarimenti sul significato della locuzione "atti di pianificazione comunque denominati", che hanno trovato spazio nella recente delibera n. 7/2014, nella quale è stato affermato che ai fini della corresponsione del compenso incentivante il contenuto dell'atto di pianificazione 'deve risultare strettamente connesso alla realizzazione di un'opera pubblica'.

La Corte dei Conti per il Veneto ha affermato che, per capire quali siano i destinatari dell'incentivo di cui al comma 6 dell'articolo 92, senza derogare i principi cardine in materia di pubblico impiego, il Comune deve preliminarmente verificare se il 'contenuto specifico' dell'atto di pianificazione in oggetto sia strettamente connesso alla realizzazione di un'opera pubblica e sia caratterizzato da un 'quid pluris di progettualità interna'.

Solo dopo aver individuato il presupposto legittimante per l'attribuzione dell'incentivo, l'ente potrà verificare l'ampiezza del novero dei destinatari dello stesso.

Perciò, sulla base del dato testuale del citato comma 6, la platea dei destinatari dell'incentivo può essere ampia (cfr. deliberazione n. 361/2013) e secondo i giudici veneti corrisponde ai dipendenti dell'ente in possesso dei requisiti abilitanti per eseguire prestazioni professionali, anche se in quota parte funzionali alla redazione dell'atto di pianificazione, dipendenti che sono stati appositamente individuati ed incaricati dall'amministrazione con specifico provvedimento.

Fonte: Corte dei Conti del 22/05/2014